

STATUTO

INFANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRUMO NEVANO NA VIA GIACOMO
MATTEOTTI 4

Numero REA: NA - 959312

Codice fiscale: 08454991210

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N.3.375/2.398

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La società cooperativa sociale retta dal presente statuto, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381, è denominata:

"INFANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

La cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n.381, non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico, svolge la propria attività **mutualistica** in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e **solidaristico**. La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 2 - SEDE E SEDI SECONDARIE

La sede legale della cooperativa è nel Comune di Grumo Nevano (NA) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter. disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA COOPERATIVA

La durata della cooperativa è a tempo indeterminato.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni da esercitarsi ai sensi del presente statuto.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO, MUTUALITA'PREVALENTE, REQUISITI, RAPPORTI CON I SOCI, SCOPO ED OGGETTO

ARTICOLO 4 - MODELLO SOCIETARIO

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 5 - MUTUALITA' PREVALENTE

La società cooperativa svolgerà la sua attività in regime di mutualità prevalente, rispettando i criteri per la definizione della prevalenza previsti dall'art. 2513 c.c., in ragione

del tipo di scambio mutualistico.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI MUTUALITA'

A norma dell'art. 2514 c.c. la cooperativa intende perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci **cooperatori**;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON I SOCI

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici tra la società e i soci deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

ARTICOLO 8 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura, pertanto, come cooperativa sociale a scopo plurimo così come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n. 59/1992, e successive modifiche ed integrazioni: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto ad alcuni di essi potranno essere offerte opportunità di lavoro in attività a supporto.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Considerato lo scopo mutualistico così come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio assistenziali e/o educative:

- Assistenza socio assistenziale e accompagnamento di bambini, minori, giovani, anziani, disabili, invalidi civili, portatori di handicap, gestanti, ragazze madri, donne svantaggiate e vittime di abusi, ed in generale soggetti svantaggiati che necessitano di cure e sorveglianza e di assistenza psicologica e morale;

- Istituzione, gestione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi socio sanitari (comunità alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, case famiglia, centri residenziali e semi residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, centri di aggregazione, centri di accoglienza; case albergo, centri diurni e notturni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura) per handicappati fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà, con pendenze a carico, civili e amministrative, coppie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, detenuti nella fase post detentiva e famiglie di detenuti, ge-

stione di strutture di terapia intensiva e rianimazione per malati con lunghe degenze e malattie terminali e assistenza ai familiari con strutture ricettive adeguate ed elisoccorso;

- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- Attività ambulatoriale e domiciliare di riabilitazione fisica e neuromotoria;
- Progettazione, realizzazione di officine ortopediche, ausilioteca, gestione e/o commercializzazione di linee produttive di protesi, elettromedicali, ausili per la deambulazione (solette, plantari, scarpe ecc.), sia in conto proprio, in conto terzi o franchising, anche attraverso collaborazioni con professionisti e con soggetti abilitati alla diagnosi e alla cura;
- Fornitura di prodotti ortopedici ed elettromedicali anche attraverso la formula del comodato d'uso offerto a professionisti del settore e privati;
- Laboratori di analisi cliniche con prelievi anche a domicilio, radiologia ed ecografia;
- Gestione di Parafarmacia;
- Progettazione, realizzazione e gestione impianti sportivi pubblici e privati con particolare riguardo a palestre, piscine e campi sportivi con eventuali iscrizioni ai tornei sportivi organizzati dal CONI o da altre federazioni sportive;
- Creazione di ambulatori di medicina specialistiche di tutte le branche per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione ed infortunistica stradale con assistenza tecnica e legale;
- Organizzazione e gestione di servizi di equipe socio-medico psico-pedagogica, e di medicina scolastica, da articolare nel seguente modo:
 - favorire l'integrazione scolastica dei minori portatori di handicap;
 - realizzare la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico;
 - favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o soggetti socialmente disadattati in età pre e post scolare;
 - assistenza igienico sanitaria in orario scolastico;
 - attività di sostegno didattico in orario scolastico;
 - realizzare forme di aiuto post-preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà;
 - assistenza a sostegno di bambini portatori o no di handicap in età pre-scolare da zero a tre anni;
 - attività ricreative volte all'integrazione ed alla formazione professionale di soggetti in difficoltà;

- screening pediatrico per patologie scoliotiche, vertebrali e podologiche legate alla crescita e sviluppo del bambino in età scolastica;
- Istituzione e/o gestione di ludoteche, asili nido, baby-parking, internet point, scuole materne, elementari, medie, licei, attività post-scuola, attività para scolastiche e servizi ausiliari di collocamento; prestare assistenza ed orientamento ai bambini, garantendone la cura e la salvaguardia, tenendo sempre presenti gli aspetti educativi e pedagogici;
- Organizzazione e gestione di un servizio di assistenza psichiatrica;
- Assistenza e prestazione di cure specialistiche, riabilitative, sociali, domiciliari, ambulatoriali e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori handicappati, tossicodipendenti, hospice per lungo-degenti e malati terminali, extracomunitari, nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale), prestazione di servizi di trasporto e servizio mensa scolastica, fornitura pasti per singoli e comunità, servizio di catering per meeting e conviviali;
- Assistenza a favore delle famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post penitenziaria;
- Assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti e detenuti nella fase post penitenziaria;
- Istituzione e gestione di consultori familiari;
- Gestione in proprio o conto terzi di centri di ospedalizzazione diurna, servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, telemonitoraggio, telediagnostica e servizi telematici in genere;
- Istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale, di qualificazione e riqualificazione, corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non, senza scopo di lucro e comunque reinvestendo eventuali utili o avanzi di gestione;
- Corsi di alfabetizzazione e di formazione volti all'inserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro di immigrati extracomunitari, nomadi e rifugiati;
- Studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari, con la realizzazione di archivi manuali o computerizzati da utilizzare per la programmazione dei servizi;
- Promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi, convegni, scambi di esperienze anche a livello internazionale, nel settore dei servizi sociali e sanitari;
- Attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione, utilizzando l'occupazione del tempo libero e delle quali possano usufruire anche persone

con problemi psico-fisici, servizio di segretariato sociale e volontariato;

- Gestione di uffici di servizi sociali e di segretariato generale di consulenza;

- Editoria e stampa sulle attività relative ai citati punti in oggetto;

- Progettazione e gestione di formazione rivolta a formare, riqualificare ed aggiornare nuove figure professionali sportive ed educative, fisioterapiche, infermieristiche, operatori socio assistenziali, tramite istruttori qualificati o enti autorizzati, sempre senza scopo di lucro e comunque reinvestendo eventuali utili o avanzi di gestione;

- Gestione di strutture per l'accoglienza e l'assistenza di immigrati e rifugiati politici;

b) provvedere all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di attività quali:

- l'istituzione e l'esercizio, sia di giorno che di notte, di servizi di vigilanza privata in genere sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti industriali e commerciali, magazzini e negozi, istituti scolastici e bancari/finanziari, fondi rustici e civili abitazioni, aree comunali e condomini pubblici/privati;

- l'attività di segretariato sociale, sportello di cittadinanza, contrasto alla povertà, sostegno alla genitorialità e sostegno al reinserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate;

- la promozione e la gestione di attività ricreative e sportive a favore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo;

- l'attività di turismo sociale, attività di agenzie di viaggio, operatore turistico (Tour operator), attività degli uffici informazione sul turismo locale e sugli alloggi per turisti, organizzazione servizi di guide turistiche e accompagnatori turistici;

- l'attività di gestione di corsi di formazione, di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione del personale socio - assistenziale ed adatto alle attività previste dal presente statuto;

- la gestione di corsi di formazione professionale;

- la gestione di biblioteche in genere e dell'attività dello sportello informa-giovani o del servizio civile;

- l'attività di fattorie sociali e di fattorie didattiche;

- la pulizia di strutture pubbliche e private, con fornitura di prodotti ed accessori relativi, disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, diserbì chimici e risanamento ambientale;

- l'attività di ristorazione, ortoflorovivaismo, agriturismo, giardinaggio, manutenzione di aree verdi pubbliche e

private;

- la gestione di parcheggi e sorveglianza su aree Pubbliche e Private;
- la gestione di servizi per la progettazione, realizzazione e manutenzione di lavori di urbanistica stradale;
- la gestione di servizi cimiteriali (custodia e manutenzione);
- l'attività di protezione civile per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- il facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici comprese le seguenti attività preliminari, complementari ed accessorie: insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, cernita e selezione;
- la gestione di mercati ortofrutticoli, centri commerciali, aree mercatali e commerciali in genere nonché di aree per fiere ed eventi;
- la gestione di strutture sportive e ricreative (scuola calcio, piscine, palestre, campi sportivi, ecc.);
- la gestione e realizzazione di Centri per l'Impiego;
- l'attività di corriere espresso;
- servizi di trasporto, sia in conto proprio che per conto terzi, di merci;
- servizi di scuola-bus;
- servizi di manutenzione di impianti di pubblica illuminazione, strade e marciapiedi;
- servizi di manutenzione di acquedotti comunali, ivi inclusa la lettura dei relativi contatori;
- servizi di selezione e fornitura del personale, nonché di manodopera di qualunque genere, anche specializzata o qualificata a privati, aziende ed Enti sia pubblici che privati;
- il recapito utenze varie per conto terzi;
- la gestione e manutenzione aree protette, oasi ecologiche, fiumi e laghi;
- la gestione affissioni manifesti;
- la gestione mense pubbliche e private;
- la gestione, manutenzione, e sorveglianza aree storiche, architettoniche, e archeologiche, musei;
- l'attività di facchinaggio, manovalanza, trasporto, carico e scarico di merci e materiale di vario genere per conto proprio e/o terzi;
- servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di produzione propria o acquistati;
- lo svolgimento di attività agricole ed artigianali;
- l'allevamento di animali;

- l'organizzazione di corsi di formazione ed istruzione professionale nei settori innanzi indicati;
- l'erogazione e la gestione di servizi di preparazione e di somministrazione di alimenti e di bevande, compresa la consegna domiciliare;
- l'erogazione del servizio di trasporto di persone e di cose sia in conto proprio che per conto di terzi, nonché attività di noleggio di mezzi di trasporto e gestione di tutti i servizi connessi ai trasporti;
- l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e di smaltimento dei rifiuti, ivi compresa la gestione di isole ecologiche nonché impianti di raccolta, vagliatura, trasformazione e riciclo degli stessi;
- lavori di costruzione in genere ed in particolare preparazione dei cantieri, lavori edili e di genio civile, installazione di servizi in fabbricati, lavoro di completamento degli edifici e noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o demolizione; la progettazione, l'installazione e la manutenzione d'impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, fotovoltaici, e di tutta la tecnologia volta ad ottimizzare e ridurre i consumi energetici;
- la gestione di punti vendita e di negozi di generi alimentari, di bevande alcoliche, di gadgets, di oggetti ricordo, di oggetti sacri, di giochi, di prodotti editoriali e di stampe, di prodotti artigianali ed etnici, di detersivi, casalinghi e generi vari;
- attività di servizi alle imprese in genere ed in particolare:
 - elaborazione di dati ai fini fiscali, previdenziali, legali, elaborazione paghe, elaborazione dati ai fini ingegneristici, per conto terzi, servizi di data entry dei centri di registrazione dati, scannerizzazione ed archiviazione ottica di documenti;
 - studi di mercato e sondaggi di opinione;
 - pubbliche relazioni ed agenzia d'informazioni commerciali;
 - servizi di collaudo ed analisi tecniche;
 - servizi di pubblicità, promozioni pubblicitarie in genere ed agenzie di concessione spazi pubblicitari;
 - servizi di ricerca e selezione del personale;
 - lavori di metallurgia, fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo di ogni genere ed in particolare lavori di carpenteria metallica;
 - lo svolgimento di attività commerciali e cioè la gestione di mezzi e la commercializzazione dei prodotti, anche con sistemi informatici, nei seguenti campi: articoli sanitari e protesi, agro-alimentare, artigianato e prodotti tipici locali, ambiente ed energie alternative, turismo;
 - la gestione di mezzi e produzione di servizi ad enti pubblici e privati, ad aziende e persone fisiche nei seguenti campi: amministrativo, della ricerca e sviluppo ecosostenibili;

le, del turismo, dell'ambiente e delle energie alternative, della formazione, dell'istruzione, e riqualificazione professionale, dei servizi sociali, della gestione ed ottimizzazione dei servizi, della consulenza per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Al fine del perseguimento dello scopo sociale la Cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali;
- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; effettuare la raccolta del prestito da soci nel rispetto di tutte le normative vigenti secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- contrarre mutui, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;
- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazio-

ne degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

In ordine alle eventuali attività professionali, la Società si avvarrà dell'opera dei singoli professionisti che agiranno sotto la loro personale responsabilità.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c. La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa potrà, infine, emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c..

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali tipiche delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

SOCI, PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE, QUOTE

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano la capacità d'agire e che, in base ai loro requisiti, quali che professionali ed effettiva capacità, possano partecipare alle attività dell'impresa sociale, **cooperando** attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo e, comunque, tutte quelle persone fisiche o giuridiche che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nel settore di attività di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che,

per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente allo scopo della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali nell'ambito dell'attività svolta.

Inoltre i soci lavoratori, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con la maggioranza prevista per le modificazioni dello statuto.

Il possesso di una quota implica adesione all'atto costitutivo, allo statuto e all'eventuale regolamento.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Possono, altresì, essere soci le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della attività di tali cooperative.

E' consentita l'ammissione a socio di personale tecnico e amministrativo nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

E' inoltre consentito l'ingresso nella società a soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n.381. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci, il loro numero non potrà essere superiore al massimo previsto dalla legge ed operano nel rispetto di tutte le normative vigenti.

ARTICOLO 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-

mente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art.43 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si **pronunci** l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia apertamente convocata.

L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria, determinata ogni anno dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo;

- un sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 10 bis - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci **cooperatori** ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà

in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **co-operatori**.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente statuto, devono tuttavia:

- a) completare la loro formazione;
- b) effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera a) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria di soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, non potrà essere superiore ai limiti di legge. L'organo amministrativo potrà fissare, in un apposito regolamento in funzione della natura, della durata e del rapporto instaurato, anche periodi diversi di appartenenza alla speciale categoria di soci.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce anche i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa nonché la quota che il socio speciale deve sottoscrivere.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, commi 2 e 3 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente **inopportunità** del suo inserimento nell'impresa;

d) l'inosservanza delle deliberazioni assunte dall'organo amministrativo e dall'assemblea dei soci;

e) la non osservanza dei regolamenti interni.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 9 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio **cooperatore** deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci **cooperatori**.

ARTICOLO 11 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale compreso tra euro 25,00 (venticinque virgola zero) e il massimo consentito dalla legge;

2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;

3) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

4) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

5) da liberalità e da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.

E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 12 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi

dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2524 e 2438 e ss. c.c.), in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da **adottarsi** con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. L'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

ARTICOLO 13 - QUOTE

Il capitale sociale è ripartito in quote che non possono essere di valore nominale inferiore a 25 (venticinque) euro né superiore al massimo consentito dalla legge.

Nessun socio può avere una quota superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero).

I predetti limiti non si applicano: nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-**quinquies** c.c. - distribuzione di riserve divisibili ai soci - e 2545-**sexies** c.c. - distribuzione dei **ristorni** ai soci e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

ARTICOLO 14 - ACQUISTO DELLE PROPRIE QUOTE

L'organo amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare le quote dei soci **cooperatori**, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 15 - PRESTITI SOCIALI E STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può ottenere prestiti, anche infruttiferi, dai propri soci in caso di necessità ed esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza **prudenziale** e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.2483 c.c. e dell'art.111-**octies** delle disposizioni di attuazione. In ogni caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del

collocamento dei titoli.

L'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt.2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ARTICOLO 16 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote dei soci **cooperatori** non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve inoltrare richiesta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego che comunica al socio.

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 (sessanta) giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'organo amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 43.

La quota di partecipazione non può essere sottoposta a pegno e a vincolo.

TITOLO IV

RECESSO, ESCLUSIONE, MORTE DEL SOCIO, LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA'

ARTICOLO 17 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 18 - RECESSO

I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso può essere esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- proroga del termine di durata della cooperativa e se la durata della cooperativa diventa a tempo indeterminato;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società e una rilevante modi-

ficazione dei diritti dei soci;

- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di recesso;
- modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Inoltre il recesso spetta al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia se:

- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;
- è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltrare domanda all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i presupposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che comunica immediatamente al socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 43.

Il recesso ha effetto:

- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza di diversa disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 19 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione può essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste dal successivo articolo 27 escluso il socio da escludere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la

facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
d) che non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 43.

L'esclusione ha effetto sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici pendenti tra socio e società, dalla data di comunicazione della delibera di esclusione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 20 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto di ottenere la liquidazione delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate**, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 21.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.10.

In caso di più eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte, che la quota sia **divisibile** e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.10.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo successivo.

ARTICOLO 21 - LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL SOCIO

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate**, la cui liquida-

zione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo versato e rivalutato.

La liquidazione della partecipazione deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e se non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi del terzo comma dell'art. 2545-**quinquies** c.c..

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. Per le frazioni di quote assegnate al socio, in base agli artt. 2545-**quinquies** e 2545-**sexies** c.c., il pagamento deve essere corrisposto sempre entro lo stesso termine di 180 (centottanta) giorni.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.19, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione **mutualistica** e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI E CONTROLLI

CAPO I - ASSEMBLEA

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca, l'ammontare del loro compenso e la scelta del sistema di amministrazione;
- c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore, ove necessario per legge, la loro revoca e l'ammontare del loro compenso;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione relativa all'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- f) la nomina dei liquidatori, la loro revoca ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonchè la revoca dello stato di liquidazione;
- g) le decisioni sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
- h) le decisioni sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè su tutti gli argomenti che gli amministratori sottopongono alla sua approvazione.

ARTICOLO 24 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci, amministratori e sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, ovvero mediante affissione nella bacheca ubicata nella sede sociale, ovvero a mezzo fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio o al recapito risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie

da trattare; nell'avviso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere **riconvocata** entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Inoltre dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ARTICOLO 25 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci che, alla data della stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente e dall'organo amministrativo;
- tutti i soci possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- tutti i soci possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In detta ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Sia nel caso di intervento mediante mezzi di telecomunicazione che nel caso di voto per corrispondenza l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si **computano** ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea, ai sensi dell'art. 2372 c.c. e dell'art. 2539 c.c.. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante

in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della cooperativa, alle società da questa controllate o che controllano, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 26 - SVOLGIMENTO DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o di suo impedimento, dalla persona designata con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, indicante:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato;
- e) per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Quindi il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto il verbale deve essere redatto da un notaio.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 27 - MAGGIORANZE

Il voto deve esprimersi solo con **scrutinio** palese, col sistema della alzata di mano o con altro sistema che assicuri comunque la forma palese al voto.

In prima convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 28 - ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di 500 (cinquecento) soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

CAPO II - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 29 - AMMINISTRAZIONE

Gli amministratori possono essere sia soci che non soci e sono rieleggibili.

La società può essere amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, che assumono le loro decisioni con delibera collegiale.

L'organo amministrativo viene nominato dall'assemblea dei soci, che stabilisce altresì la durata della carica al momento della nomina e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, la persona che esercita attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è scelta tra i soci **cooperatori** ovvero tra le persone indicate dai soci **cooperatori** persone giuridiche.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ARTICOLO 30 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione, se non vi abbia provveduto

l'assemblea, sceglie tra i suoi componenti il Presidente e un vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente, inoltre presiede il consiglio e in sua assenza il vice Presidente, in assenza di entrambi il più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, **determinandole** nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo, nei limiti indicati negli artt. 2544 e 2381 c.c..

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente anche dietro domanda di un amministratore, o dal Collegio sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede, o in altro luogo nel comune in cui ha sede la cooperativa, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato **ricostituito**.

Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

ARTICOLO 31 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge e dallo statuto sociale riservati all'assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, all'organo amministrativo spetta, pertanto, fra l'altro, di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- b) redigere i bilanci di esercizio;
- c) compilare eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;
- e) compiere operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto;

- f) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci;
- g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione ed il recesso dei soci;
- i) impegnare la cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli organi **giurisdizionali**;
- j) curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali obbligatori e **sussidiari**.

ARTICOLO 32 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Il Presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore unico o l'amministratore delegato, nei limiti della delega, ha la rappresentanza e la firma sociale.

E', pertanto, autorizzato a riscuotere somme, rilasciandone quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza od impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione, i suoi compiti sono assunti dal vice Presidente.

La firma del vice Presidente fa piena prova, di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 33 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono ricevere compensi per la loro carica, dietro preventiva deliberazione dell'assemblea dei soci. Agli amministratori, spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute, documentate ai sensi di legge, per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

CAPO III

CONTROLLI

ARTICOLO 34 - ORGANO DI CONTROLLO

E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo o un revisore, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c..

La revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, salvo che i soci decidano di **affidarla** ad

un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale che devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

La retribuzione annuale dei membri dell'organo di controllo o di revisione è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ARTICOLO 35 - CONTROLLO SULLE SOCIETA' COOPERATIVE

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

ARTICOLO 36 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare, eventualmente assistiti da un professionista di loro fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO VI

BILANCIO, UTILI E RISTORNI

ARTICOLO 37 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 38 - BILANCIO

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in questi casi, l'organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Gli amministratori e i sindaci, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, devono illustrare, ai sensi dell'art. 2528, comma 5, c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico.

ARTICOLO 39 - UTILI

Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il relativo utile netto è così distribuito:

- almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva lega-

le;

- la percentuale, che attualmente è del 3% (tre per cento), in base all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destinata alle altre riserve **facoltative** ed indivisibili eventualmente istituite;
- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

ARTICOLO 40 - RISTORNI

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, può deliberare la ripartizione dei **ristorni** a ciascun socio in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intervenuti con gli stessi. A tal fine, l'impianto contabile deve assicurare la separazione, nel bilancio, dei dati relativi all'attività svolta con i soci da quella svolta con i terzi.

La ripartizione dei **ristorni** a ciascun socio può anche avvenire mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c..

I criteri di ripartizione dei **ristorni**, inoltre, sono determinati da apposito regolamento.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE, NORME FINALI

ARTICOLO 41 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società cooperativa si scioglie per le cause di cui ai numeri 1-2-3-5-6 e 7 previste dall'art.2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 42 - OBBLIGO DI DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, verrà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti in base ed ai sensi della legge 59/92.

ARTICOLO 43 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano

per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, art. 34 e segg..

ARTICOLO 44 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Calvizzano, viale Della Repubblica n.142

7 (sette) settembre 2016 (duemilasedici)

Firmato

Maria Anna Petrone

Michele Donvito

Di Giorgio Carolina

Stefano **Paladini** Notaio (segue sigillo)

[illegible]